

**NEWSLETTER AMBIENTE****BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO****AGGIORNAMENTO NORMATIVO**

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Rifiuti	Il compost destinato all'impiego produttivo non è rifiuto. Se la presenza di sostanze pericolose supera la soglia di accettabilità stabilita dalla tabella 1, allegato 5, Parte quarta, Dlgs 152/2006, si applica la disciplina relativa ai rifiuti. <i>Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 10709 del 11 marzo 2009</i>
Rifiuti	Approvato il decreto che modifica il regime dei centri di raccolta comunali per la raccolta dei rifiuti urbani differenziati <i>Bozza di Dm MinAmbiente recante disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato che modifica il Dm 8 aprile 2008</i> <i>Approvato in via definitiva dalla Conferenza Stato/Regioni del 25 marzo 2009</i>
Rifiuti	La pubblica amministrazione non può imporre l'obbligo di bonifica dello stesso al proprietario di un fondo inquinato a seguito di abbandono di rifiuti, fondando la sua responsabilità sul solo status di proprietario. <i>Consiglio di Stato, sentenza n. 1612 del 19 marzo 2009</i>
Rifiuti: ecopiazze	E' stato approvato in via definitiva dalla Conferenza Stato Regioni, il Decreto di modifica del Decreto Ministeriale 8 aprile, inefficace per assenza dei necessari riscontri da parte degli organi di controllo. Le principali novità previste dal provvedimento di modifica riguardano: -dilatazione dei termini per l'adeguamento dei centri di raccolta alle nuove disposizioni del decreto (sei mesi anziché 60 gg. originariamente previsti) -introdotta l'approvazione in luogo dell'obbligo di autorizzazione -innalzamento a 3 mesi della durata del deposito dei rifiuti conferiti al centro di raccolta -integrazione elenco CER dei rifiuti conferibili ai centri di raccolta -contabilizzazione dei rifiuti in ingresso per le sole utenze non domestiche Il Decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. <i>Fonte: www.reteambiente.it</i>
Sottoprodotti destinati alla produzione di mangimi	Nella catena alimentare animale possono essere utilizzati sottoprodotti ottenuti esclusivamente nell'ambito di un processo di lavorazione presso una impresa del settore alimentare, compresa la produzione primaria, che soddisfino tutti i requisiti igienico-sanitari specificati nella specifica disciplina igienico sanitaria sui mangimi, fissata dal Regolamento (Ce) 1831/2003, le ulteriori disposizioni sanitarie previste dai Regolamenti del "pacchetto igiene", nonché le eventuali specifiche norme sanitarie nazionali in vigore. <i>Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Comunicato 31 marzo 2009, in Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2009 n. 75</i>
Ambiente	Delega al Governo per il restyling del Codice Ambientale <i>Ddl recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile S 1082 - Approvato dal Senato della Repubblica il 4 marzo 2009</i>
Aria: emissioni	Emissioni provenienti da un impianto industriale. Sussiste l'obbligo del gestore di adottare tutti gli accorgimenti tecnici anche quando non superano il limite della normale tollerabilità. <i>Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 15734 del 15 aprile 2009</i>

SCADENZE – ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Denuncia CONAI	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile sono tenuti a presentare la denuncia periodica.	20.06.2009	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8
Comunicazione tardiva MUD SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA RIDOTTA da € 26,00 a € 160,00	Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali e di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g); Gestori di RAEE e i Produttori di AEE.	29.06.2009	D.Lgs. 152/2006 (come modificato dall'art. 2, comma 24, del D.Lgs. 4/2008) - art. 189, comma 3 Legge 25 gennaio 1994 n. 70 DPCM del 02 dicembre 2008

APPROFONDIMENTI

Il registro di carico e scarico dei rifiuti	<p>-Definizione- I registri di carico e scarico è il documento finalizzato alla declinazione controllata delle varie fasi di gestione del rifiuto, dal produttore/detentore al sito di destinazione. e contiene le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti. I registri costituiscono la base-dati per la compilazione del Mud e consentono l'effettuazione dei controlli da parte delle autorità preposte.</p> <p>-Soggetti obbligati- In linea generale, i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico coincidono, per il rinvio operato dall'art.190 all'art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, con quelli tenuti alla denuncia annuale Mud. Pertanto, tale obbligo sussiste per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) chiunque (anche soggetti diversi da imprese ed enti) effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti. Con l'espressione "<i>a titolo professionale</i>" si deve intendere "attività ordinaria e regolare"; 2) commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione (per quanto riguarda i rifiuti pericolosi e non); 3) imprese ed enti che svolgono operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti (per quanto riguarda i rifiuti pericolosi e non); 4) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 5) imprese ed enti produttori iniziali dei seguenti rifiuti non di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g). Nello specifico: <ul style="list-style-type: none"> - rifiuti da lavorazioni industriali; - rifiuti da lavorazioni artigianali; - rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
--	--



- fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque;
- fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
6) i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
A questi soggetti, si aggiungono:
7) imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. con un volume d'affari annuo superiore a 8.000 euro (limitatamente ai rifiuti pericolosi);
8) gestore del servizio idrico integrato che tratta;
9) gestori degli impianti portuali di raccolta e del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e consegnate nei porti.

-Modalità di compilazione-

La normativa di riferimento per la corretta compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti è il D.M. 148/1998. Il decreto, oltre a dettagliare le modalità di compilazione, riporta due modelli uniformi di registro:

- registro di carico e scarico per tutti i soggetti che producono, recuperano, smaltiscono, trasportano o commerciano e intermediario (con detenzione) rifiuti (Allegato A);
- registro di carico e scarico per gli intermediari e commercianti non detentori (Allegato B).

Nell'analisi delle modalità di compilazione, per ragioni di maggiore diffusione, si prende in considerazione il modello di registro contenuto nell'Allegato A.

Sulla prima pagina, denominata "*Frontespizio del registro di carico e scarico*" devono essere riportati, in corrispondenza con le diverse voci, i seguenti dati: "*Ditta*": dati identificativi relativi all'impresa (ditta, residenza o domicilio, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);

"*Attività svolta*": va indicata l'attività svolta (produzione recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione);

"*Tipo attività*": solo le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento devono indicare la categoria di attività, così come individuata negli allegati "B" e "C" al D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. con una descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.;

"*Registrazione*": va riportata la data ed il numero della prima e dell'ultima registrazione;

"*Caratteristiche del rifiuto*": sono da elencare tutte le possibili caratteristiche proprie dei rifiuti (stato fisico e classe di pericolosità).

I successivi fogli del registro, organizzati e ordinati in colonne, devono contenere le seguenti informazioni:

Prima colonna: devono essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) cui si riferisce la registrazione, con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa. Poiché i registri di carico e scarico sono tenuti secondo le modalità di tenuta dei registri IVA, all'inizio di ogni anno la numerazione ricomincia dal numero 1. L'annotazione di scarico, inoltre, deve essere riferita a ogni singolo formulario da cui devono essere desunte tutte le informazioni da riportare: il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce.

Seconda colonna: devono essere esplicitate le caratteristiche del rifiuto cioè il codice CER, la descrizione, lo stato fisico (solido pulverulento, solido non pulverulento, fangoso palabile, liquido), le classi di pericolosità contenute - che sono le stesse riportate nel frontespizio del registro -, le operazioni di recupero o smaltimento, precisando il codice di destinazione.

Terza colonna: devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico, espressi in Kg o litri o metri cubi.

Quarta colonna: deve essere indicato il luogo di produzione e l'attività di provenienza dei rifiuti (solo per i soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono i registri presso Unità centralizzate o di coordinamento), nonché (qualora la presa in carico o l'uscita del rifiuto dallo stabilimento sia gestita tramite un intermediario o commerciante) i seguenti dati della società commerciale o di intermediazione:

- Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- Codice fiscale dell'impresa;
- Sede dell'impresa;
- Numero di iscrizione all'Albo

Quinta colonna: possono essere riportate eventuali annotazioni (es. peso da verificarsi



	<p>a destino kg. ____ o peso verificato a destino kg. ____)</p> <p>-Vidimazione- A seguito dell'entrata in vigore del "Secondo decreto correttivo", è ritornato in vigore l'obbligo di numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di Commercio territorialmente competenti. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.</p> <p>-Conservazione- I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.</p>
Riferimenti normativi	<p>- Art. 190 D. Lgs. 152/2006</p> <p>- D.M. 01.04.1998 n. 148 - <i>Regolamento recante l'approvazione del modello di registri di carico scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lett. m) e 18 comma 4 del D.Lgs. 05/02/1997 n. 22</i></p> <p>- Circ. Ambiente Industria del 04.08.1998, n. GAB/DEC/812/98 - <i>Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148</i></p>

FAQ (Le domande più frequenti)

1) Come indico il peso del rifiuto nel registro di carico e scarico ?

In base a quanto disposto dall'art. 190, comma 9, D.Lgs. 152/2006, il peso può essere alternativamente indicato in Kg, litri oppure metri cubi. E' consigliabile l'indicazione in Kg dato che, in fase di compilazione annuale dei MUD, allo stato è possibile esprimere la sola quantità in unità di peso.

2) Con che scadenza bisogna effettuare le annotazioni nel registro di carico scarico ?

Ai sensi dell'art. 190, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, le annotazioni devono essere effettuate:

- a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.